



## Rendimento energetico edifici: le novità del DPR

*Almeno il 50% dell'energia richiesta per la produzione di acqua calda deve essere prodotta da fonti rinnovabili*

Criteri generali, metodologie di calcolo e requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Sono questi i contenuti del DPR attuativo dell'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del Dlgs 192/2005, approvato in via definitiva il 6 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri.

Le nuove norme si applicano all'edilizia pubblica e privata e alle ristrutturazioni di edifici esistenti e adottano - per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici - le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 a oggi disponibili:

- a) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
- b) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'art. 4 illustra i criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti, in caso di nuova costruzione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria, confermando quelli fissati dell'allegato I del Dlgs 192/2005, con l'aggiunta di ulteriori disposizioni, quali, ad esempio:

- precisazioni sui valori di trasmittanza limite per le chiusure apribili dell'edificio (quali porte, finestre, ecc);
- introduzione, in attesa del completamento della normativa tecnica, di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio;
- introduzione di limitazioni alla decentralizzazione degli impianti termici e disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali;
- requisiti specifici minimi per i limiti di emissione del generatore e l'isolamento dell'involucro edilizio in caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni importanti di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- modifica degli obblighi di trattamento dell'acqua per gli impianti di riscaldamento;
- valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate;
- fissazione, per gli immobili pubblici o ad uso pubblico, di requisiti più restrittivi rispetto all'edilizia privata.

Inoltre, per tutte le categorie di edifici pubblici e privati, è obbligatorio l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica. Nel caso di nuove costruzioni, installazione di nuovi impianti termici o ristrutturazione degli impianti termici esistenti, l'impianto di produzione di energia termica deve produrre con fonti rinnovabili almeno il 50% dell'energia richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria. Tale limite scende al 20% per gli edifici situati nei centri storici.





Nel caso di nuove costruzioni pubbliche e private, o di ristrutturazioni, è obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e la predisposizione del collegamento a reti di teleriscaldamento, se presenti a meno di 1.000 metri, o in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.

I calcoli e le verifiche relative alle prestazioni energetiche dovranno essere inserite dal progettista in una relazione che attesti la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e degli impianti termici che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio deve depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori.

I calcoli e le verifiche devono essere eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche, come le norme tecniche predisposte - ad esempio - da UNI e CEN. L'utilizzo di altri metodi e procedure sviluppati da organismi istituzionali quali l'ENEA, le università o gli istituti del CNR, è possibile purché i risultati conseguiti risultino equivalenti o conservativi rispetto a quelli ottenibili con i metodi di calcolo suddetti.

Le disposizioni del nuovo decreto - si legge all'art. 6 - si applicano alle Regioni e Province autonome che non abbiano ancora adottato propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province autonome possono definire metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici diverse da quelle nazionali, ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento. Possono, inoltre, fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi, tenendo conto dei costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi a carico dei cittadini, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.

Le Regioni e le Province autonome che hanno già una normativa in materia, devono attuare un graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con le norme statali.

L'art. 7 prevede che i software commerciali, applicativi delle metodologie introdotte dal decreto, debbano garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Tale garanzia deve essere fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

### **Terre da scavo, dubbi interpretativi sulla legge**

*Tutte le disposizioni devono coordinarsi al Codice dell'Ambiente*

Destano dubbi terre e rocce da scavo. La Legge 13/2009 di conversione del DL 208/2008 in materia di risorse idriche e protezione dell'ambiente, ha introdotto due commi all'articolo 186 del Decreto Legislativo 152/2006, Codice dell'ambiente, che secondo l'Ance, Associazione nazionale dei costruttori edili, destano qualche perplessità interpretativa.



**IPQ Tecnologie**



In base al Codice dell'ambiente, terre e rocce derivanti dallo scavo di gallerie e residui della lavorazione della pietra destinati a reinterri, riempimenti, rilevati e macinati non sono considerati rifiuti quando, anche se contaminate durante il ciclo produttivo da sostanze inquinanti derivate dall'attività di escavazione, perforazione e costruzione, siano utilizzati senza trasformazioni preliminari, secondo un progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale o approvato dall'autorità amministrativa competente.

L'introduzione del comma 7 bis prevede l'utilizzo per la riqualificazione ambientale di siti anche non degradati per il miglioramento di copertura arborea, condizioni idrogeologiche e raccolta di acque piovane. In merito alla compatibilità dei materiali c'è un generico riferimento all'accertamento delle caratteristiche ambientali.

Si pone così un problema di coordinamento con le disposizioni dell'articolo 186. Il comma 1 prevede infatti le possibilità per il reimpiego delle terre, attività che ricomprendono anche le opere indicate dal 7 bis, per le quali non è specificato l'obbligo di attenersi alle condizioni per il reimpiego contenute nel comma 1. Se per i casi del 7 bis fosse sufficiente l'accertamento delle caratteristiche ambientali ci si troverebbe in presenza di una disparità di trattamento a fronte di materiali e opere simili. La giurisprudenza propende quindi per l'applicazione generale delle condizioni contenute nel comma 1.

Il comma 7 ter prevede che le prescrizioni dell'articolo 186 si applichino anche ai residui delle lavorazioni di marmo e pietre. Buona parte degli scarti estrattivi possono essere assimilati ai sottoprodotti; la nuova norma facilita anche l'uso di residui con terre superficiali e da coltivo, il che rende comunque necessario il rispetto dell'articolo 186 per ottenere la qualifica di sottoprodotto.

Nei casi di recupero ambientale devono quindi essere soddisfatti i requisiti tecnici e i valori limite per gli inquinanti eventualmente presenti.

### **Professione di costruttore edile, in arrivo le norme**

*Sono previsti corsi di formazione imprenditoriale obbligatori per tutelare sicurezza e qualità*

È in corso alla Camera, in Commissione Ambiente territorio e lavori pubblici, l'esame di tre disegni di legge relativi alla disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia (C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi e 1926 Fava).

Le tre proposte di legge – ha spiegato la relatrice Manuela Lanzarin – mirano a disciplinare il settore dell'edilizia che, proprio per la mancanza di regolamentazione, è sempre stato un bacino di accoglienza di manodopera poco qualificata, che lavora spesso in proprio, anche senza la dovuta preparazione, con negative ripercussioni sui consumatori. Il settore è caratterizzato da piccole imprese, molte delle quali offrono una scarsissima qualità dei prodotti, evadono le tasse e creano occupazione non regolare, a svantaggio dell'intero comparto e della sicurezza dei lavoratori.





Per superare una situazione inaccettabile – ha continuato Lanzarin – è necessario imporre a chi intende operare nel settore il possesso di alcuni requisiti tecnico-professionali correlati a specifici requisiti di onorabilità e a requisiti di capacità organizzativa e finanziaria dell'impresa.

I ddl in esame definiscono i principi e le finalità della nuova disciplina, le misure da applicare in sede di prima attuazione e la disciplina a regime. È previsto che la Conferenza Stato-regioni, sentite le organizzazioni imprenditoriali di categoria, determina i criteri generali per l'organizzazione di corsi specifici di formazione imprenditoriale, della durata di almeno 80 ore, che rilascino un attestato di frequenza quale condizione per l'avvio e per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore edile.

Nella seduta successiva, il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Bartolomeo Giachino, ha sottolineato che i tre ddl incidono sulle disposizioni del Codice degli Appalti (Dlgs 163/2006) ed in particolare sui requisiti per l'affidamento di contratti pubblici di lavori e sul sistema unico di qualificazione previsto per gli esecutori dei lavori pubblici, la cui disciplina, demandata al Regolamento attuativo, il cui iter di approvazione è in corso di perfezionamento (**leggi tutto**), è attualmente regolamentata dal Dpr 34/2000. È necessario – secondo Giachino – armonizzare le disposizioni dei ddl con quelle del Codice degli Appalti.

Nei prossimi giorni sarà nominato un Comitato ristretto che effettuerà un breve ciclo di audizioni informali degli operatori del settore; saranno ascoltati non solo i grandi operatori, ma soprattutto quelli piccoli e medi, a partire dagli artigiani, che costituiscono il fulcro del settore delle costruzioni.

**Fabrizio Cavagnoli**



**IPQ Tecnologie**